

Decreto Dirigenziale n. 34 del 01/03/2013

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

Settore 2 Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FSE 2007-2013 . ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO E), OBIETTIVO OPERATIVO E3) - INCENTIVI FISCALI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA - CREDITO DI IMPOSTA"-PUBBLICAZIONE SECONDO ELENCO ISTANZE APPROVATE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i., recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 del 8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 (di seguito POR FSE);
- che con DGR n. 2 dell'11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata;
- che con DGR n. 27 dell'11 gennaio 2008 e s.m.i. è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo operativo del POR FSE;
- che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2011)9903 del 21 dicembre 2011, ha adottato la modifica al POR Campania FSE 2007-2013;
- che con Delibera n. 219 dell'8/5/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'Accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2011 tra il Presidente della Regione Campania e il Ministro per la Coesione Territoriale per l'attuazione del citato Piano di Azione Coesione;
- che nell'ambito della priorità "Occupazione" la Regione ha previsto di destinare la somma complessiva di 20meuro per il finanziamento del credito di imposta di cui all'art. 2 della L.106/2011 di conversione del DL 70/2011;
- che con il Decreto Interministeriale "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1/6/2012, sono state definite le modalità di attuazione per l'iniziativa credito di imposta;
- che con DGR n. 298 del 28 giugno 2012 la Regione Campania ha aderito alla su citata iniziativa credito d'imposta in attuazione di quanto disposto con il medesimo Decreto Interministeriale, destinando alla suddetta iniziativa un ammontare di risorse complessivamente pari a € 20.000.000,00 a valere sull'Asse II, obiettivo Operativo e3 "consolidare ed ampliare il sistema di incentivi rivolti ai segmenti deboli del mercato del lavoro con priorità ai giovani ai disoccupati di lunga durata e alle donne":
- che la citata DGR n. 298/2012 ha demandato all'Autorità di Gestione del PO Campania FSE l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del medesimo provvedimento e del Piano di Azione Coesione, nonchè di quelli della relativa certificazione di spesa a valere su tutti gli obiettivi operativi che concorrono al finanziamento del Piano;
- che con Decreto n. 620 del 1 agosto 2012 è stato istituito il Team per l'operazione "Credito di imposta", con il compito di supportare l'Autorità di Gestione, per le attività di competenza alla medesima attribuite allo scopo con DGR n.298 del 28/6/2012 ed in particolare per le attività di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo tecnico amministrativo contabile e certificazione;
- che con Decreto n. 633 del 27/8/2012 è stato approvato l'avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania Credito di imposta" e il relativo modello di domanda:
- che l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento n. 2012/132876 ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge 13 maggio 2012 n. 70;

- che con la risoluzione n. 88/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta di cui all'art. 2, del decreto legge 13 maggio 2012, n. 70;
- che è in corso di sottoscrizione la convenzione con la menzionata Agenzia delle Entrate trasmessa in data 17 gennaio 2013;
- che con DD n.1 del 25/01/2013 è stato approvato un primo elenco di istanze per le quali si è conclusa l'istruttoria, indicando l'esito della stessa;
- che con DD n. 2 del 06/02/2013 si è provveduto a rettificare l'allegato al su richiamato Decreto n. 1 del 25/1/2013 sospendendo la concessione del credito di imposta per talune aziende, in attesa di ricevere l'esito del controllo attivato in ordine alla certificazione antimafia;

CONSIDERATO

- che con decreto n. 777 del 7/11/2012 si è stabilito di procedere alla istruttoria delle domande relative al su detto avviso pubblico, pervenute nei termini, per blocchi nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse e fino a concorrenza delle risorse poste a copertura della misura;
- che con il medesimo DD n.777/12 si è provveduto all'impegno della somma di € 13.500.000,00 allo stato disponibile sull' UPB 22.84.245, Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2012, relativo all'Asse II, Obiettivo specifico e), Obiettivo operativo e3);
- che l'Autorità di gestione del FSE, con nota prot. n. 910748 del 10/12/12 ha richiesto all'INPS la verifica dei DURC che risultavano irregolari e/o privi dell'importo debitorio;
- che con DD n.1/2013 è stato concesso il credito anche a quelle aziende per le quali risultava un DURC irregolare, decurtando dall'ammontare del beneficio concesso l'equivalente somma indicata in ciascun DURC per la quale l'azienda risultava debitrice;
- che ai sensi del su detto DD n.1/13 tali somme risultano accantonate allo scopo di esercitare l'intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti debitori verso l'INPS in conformità a quanto disposto dal DPR n.207/2010 e ai sensi della citata Circolare n.54/2012;
- ai sensi del medesimo DD n. 1/2013 il procedimento di concessione del beneficio è stato sospeso per quelle aziende per le quali risulta agli atti un DURC irregolare senza quantificazione dell'importo per il quale l'azienda medesima è debitrice;

DATO ATTO

- che con mail del 30/1/2013 prot. n. 141553/2013, è pervenuto dall'INPS il riscontro alla su richiamata nota prot. n. 910748 del 10/12/12 unitamente alla quantificazione degli importi irregolari per i quali con apposito provvedimento verrà attuato l'intervento sostituivo ai sensi del DPR n. 207/2010;
- del verbale del 22 febbraio 2013 nel quale sono state concordate le procedure di attuazione dell'intervento sostitutivo ai sensi della Circolare n.54/2012 dell'INPS, ed è stato stabilito che nelle eventuali ipotesi di regolarizzazione da parte delle imprese dei crediti vantati dall'INPS oggetto di intervento sostitutivo, potrà essere richiesta dalle medesime la restituzione di quanto versato al citato Ente secondo le modalità che saranno dettagliatamente descritte nel provvedimento attuativo dell'intervento sostitutivo che sarà pubblicato sul BURC;
- che, in via prudenziale è stata attivata una procedura di ulteriore verifica con l'INPS rispetto alle richieste di riesame relative alla regolarizzazione della posizione ai fini del DURC, pervenute nei termini e con le modalità di cui al DD n. 1/2013;
- che solo a seguito della su citata verifica la Regione provvederà ad attivare il su richiamato intervento sostitutivo, consentendo comunque alle imprese, nelle ipotesi di avvenuta regolarizzazione del debito di richiedere all'INPS medesimo la restituzione del relativo importo;

PRESO ATTO

- delle disposizioni dettate in ordine alle modalità e ai termini per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta adottate dall'Agenzia dell'Entrate con il su detto provvedimento n. 2012/132876

che precisa che la compensazione va fatta esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567, esponendo il seguente codice tributo 3885 denominato: "Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 70/2011";

- delle verifiche attivate sulle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda di incentivo;

RITENUTO

- necessario dover procedere all'approvazione del secondo elenco di istanze (Allegato A), pervenute nei termini nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, per le quali si è conclusa l'istruttoria, indicando l'importo ammesso alla concessione del beneficio di cui al su citato DD n. 633/2012, riservandosi ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, revoca in ordine alla graduatoria di ammissibilità ed agli importi dei contributi concessi, che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, ovvero in caso di errori materiali;
- di doversi riservare comunque la possibilità di rivedere gli importi assentiti sulla base di segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, ovvero degli enti coinvolti nella verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
- di doversi riservare la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti istituzionali <u>www.regione.campania.it</u> e <u>www.fse.regione.campania.it</u>, dell'allegata graduatoria delle domande ammesse e finanziabili e di quelli escluse, nonché della Risoluzione n. 88/2012 dell'Agenzia delle Entrate relativa alle modalità di presentazione della compensazione del credito assentito;
- di dover rinviare a successivo provvedimento l'adozione delle successive graduatorie delle domande ammesse e finanziabili e di quelle escluse fino a concorrenza delle risorse messe a disposizione pari a € 20.000.000,00;
- di dover inviare, preventivamente, all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza l'allegato elenco dei soggetti ammessi al beneficio del credito di imposta;
- di dover stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 18 marzo 2013;

RITENUTO altresì

- di dover approvare l'allegato elenco di domande (Allegato B), già incluse nel DD n.1/2013, revisionate a seguito della verifica effettuata dall'INPS e trasmessa con la su detta e-mail del 30/1/2013;
- di dover rinviare, conseguentemente, a successivo provvedimento la liquidazione a favore dell'INPS delle somme per le quali le aziende incluse nel DD n. 1/2013 risultano ancora debitrici all'esito della su detta verifica, con la specifica per azienda e con la casuale di riferimento, così come indicato nella citata e mail del 30/1/2013;

VISTI

- il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.;
- la Decisione C (2007) n. 5478 del 7/11/2007;
- il D.P.R. n. 196 del 3/10/2007;
- la D.G.R. n. 2 del 11/1/2008;
- la D.G.R. n. 27 del 11/1/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 145 del 29/07/2010;
- il D.P.G.R. n. 61 del 7/3/2008 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 935 del 30/5/2008;
- la DGR n. 298 del 28/06/2012;

- il Dlgs. N.163/2006 e s.m.i.;
- il Decreto interministeriale "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio
- 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106", pubblicato sulla
- Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012;
- il Decreto n. 620 del 1 agosto 2012;
- il Decreto n. 633 del 27/8/2012;
- la nota del CRED prot.730573 del 5/10/2012;
- la nota n. 0747005 del 12/10/2012 del RUP;
- il decreto n. 777 del 7/11/2012;
- la nota prot. n.696471 del 25/9/2012 dell'AdG;
- la nota prot . n. 4755 del 24/10/12 dell'ARLAS;
- la nota prot.768405 del 22/10/12;
- la Circolare n. 54/2012 dell'INPS
- Dl.gs 163/2006 e s.m.i.;
- DPR 445/2000 e s.m.i.;
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012;
- la nota prot. n. 910748 del 10/12/12;
- il DD n.1 del 25/01/2013;
- il DD n. 2 del 6/2/2013;
- la e-mail del 30/1/2013 dell'INPS, acquisita al prot. n. 141553 del 26/2/13;
- il verbale della riunione del 22/02/2013;

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua dell'istruttoria nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 04;

DECRETA

- di approvare il secondo elenco di istanze (Allegato A), pervenute nei termini nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, per le quali si è conclusa l'istruttoria, indicando l'esito della suddetta istruttoria con le relative motivazioni in caso di esito negativo, e con l'importo ammesso alla concessione del beneficio nei limiti di quanto indicato nell'istanza dall'interessato in caso di istruttoria positiva;
- di riservarsi la possibilità di rivedere gli importi assentiti sulla base di segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, ovvero degli enti coinvolti nella verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
- di riservarsi, altresì, la possibilità di procedere a rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti istituzionali <u>www.regione.campania.it</u> e <u>www.fse.regione.campania.it</u>, dell'allegata graduatoria delle domande ammesse e finanziabili e di quelli escluse, nonché della Risoluzione n. 88/2012 dell'Agenzia delle Entrate relativa alle modalità di presentazione della compensazione del credito assentito;
- di approvare l'allegato elenco di domande (Allegato B), già incluse nel DD n.1 del 25/01/2013, revisionate a seguito della verifica effettuata dall'INPS e trasmessa con la su detta e-mail del 30/1/2013;
- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione a favore dell'INPS delle somme per le quali le aziende incluse nel DD n. 1/2013 risultano ancora debitrici all'esito della su detta verifica, con la specifica per azienda e con la casuale di riferimento, così come indicato nella citata e mail del 30/1/2013;
- di stabilire che la procedura da seguire per la compensazione dei crediti assentiti è contenuta nella menzionata risoluzione n.88/2012, precisando che la compensazione va fatta esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito



stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567, esponendo il seguente codice tributo 3885 denominato: "Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 70/2011";

- di rinviare a successivo provvedimento l'adozione delle successive graduatorie delle domande ammesse e finanziabili e di quelle escluse fino a concorrenza delle risorse messe a disposizione pari a € 20.000.000,00;
- di inviare all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza l'allegato elenco dei soggetti ammessi al beneficio del credito di imposta;
- di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 18 marzo 2013;
- di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello;
- alla Direzione Regionale dell'INPS Campania;
- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, al Settore Attività di assistenza alle sedute di giunta, comitati dipartimentali, Servizio Registrazione atti monocratici Archiviazione decreti dirigenziali, al Settore Stampa, documentazione e informazione per la pubblicazione sul BURC- al Capo di Gabinetto; al Settore 02 dell'AGC 03; ai Settori 01 e 06 dell'AGC 17; al Settore 02 dell'AGC12;

Avv. Giuseppe Carannante